

DETERMINAZIONE n. 181 del 6 dicembre 2017

Struttura proponente: Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione

Oggetto: Impegno di spesa per saldo definizione del Ricorso in appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 163/2017 del TAR Emilia Romagna -Bologna sul ricorso promosso contro Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) per ottenere l'annullamento, previa sospensione e/o adozione della misura cautelare ritenuta più idonea del provvedimento PG/AT/2016/0005492 del 1/9/2016 e del provvedimento PG/AT/2016/0005636 del 7/9/2016 inerenti l'attivazione dell'istituto del soccorso istruttorio e del conseguente provvedimento di esclusione; nonché del conseguente Giudizio di ottemperanza, a favore dei Professori Aldo Sandulli e Giuseppe Piperata

IL DIRETTORE

Visti:

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale";
- il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", art. 34, comma 20;
- l'art 3 bis del D.lgs. n. 138/2011 e s.m.i.
- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 recante "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente";
- la L.R. 5 ottobre 2015, n. 16 e s.m.i.:

premessato che:

- con deliberazione CAMB/2016/20 del 7 aprile 2016 il Consiglio d'Ambito ha approvato lo schema di Bando di Gara per la procedura ristretta per l'affidamento in concessione del Servizio Idrico Integrato nel bacino provinciale di Rimini, ad esclusione del Comune di Maiolo, ex art. 149-bis, D.Lgs. 152/2006 e art. 7, c. 5, L.R. 23/2011, rinviando a successivi provvedimenti l'approvazione della restante documentazione di gara ovvero dello schema di lettera d'invito, di disciplinare tecnico per lo svolgimento del SII e del testo della convenzione da sottoscrivere col soggetto aggiudicatario;
- in data 19 aprile 2016 l'approvato bando è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'unione Europea n. 134137-2016-GU/S S76;
- a seguito della valutazione delle domande di partecipazione pervenute con riferimento alla procedura *de qua* l'Agenzia, con provvedimenti PG/AT/2016/0005492 del 1 settembre 2016 e PG/AT/2016/0005636 del 7 settembre 2016, attivava l'istituto del soccorso istruttorio nei confronti della società concorrente [REDACTED];
- con Determinazione Dirigenziale n. 167 del 18 ottobre 2016, il Direttore dell'Agenzia riteneva *"di condividere e fare propri i contenuti e le conclusioni dei Verbali redatti dal Responsabile del procedimento dott.ssa Alessandra Neri del 28 luglio 2016 e del 27 settembre 2016, e pertanto di provvedere all'esclusione dalla procedura della ditta [REDACTED] (...)"*.
- con protocollo PG.AT/2016/0006191 del 5 ottobre 2016 è stato acquisito agli atti di ufficio il ricorso innanzi al T.A.R. Emilia Romagna- Bologna promosso contro Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) per ottenere l'annullamento, previa sospensione e/o adozione della misura cautelare ritenuta più idonea del provvedimento PG/AT/2016/0005492 del 1 settembre 2016 e del provvedimento PG/AT/2016/0005636 del 7 settembre 2016 inerenti l'attivazione dell'istituto del soccorso istruttorio e del conseguente eventuale provvedimento di esclusione;
- con deliberazione CAMB/2016/60 del 28 ottobre 2016 il Consiglio d'Ambito deliberava quindi di costituirsi nel giudizio promosso innanzi al T.A.R. Emilia Romagna - Bologna con il ricorso citato, nominando difensore degli interessi dell'ATERSIR, con ogni ampia facoltà di legge, il Prof. Avv. Giuseppe Piperata;

- in data 1 marzo 2017 perveniva all'Agenzia la sentenza sfavorevole n. 163/2017 del TAR Emilia Romagna – Bologna che accoglieva il ricorso della società esclusa [REDACTED];
- sul merito della riferita pronuncia l'Agenzia ha ritenuto opportuno sollevare apposite eccezioni in sede di appello innanzi al Consiglio di Stato deliberando, tramite atto CAMB/2017/22 del 15 marzo 2017, di impugnare la Sentenza del TAR Emilia Romagna-Bologna n. 163/2017 innanzi al Consiglio di Stato e tal fine nominare, come difensore degli interessi dell'ATERSIR nella controversia in oggetto con ogni ampia facoltà di legge il Prof. Avv. Aldo Sandulli, in collaborazione con il Prof. Piperata già nominato con Delibera CAMB/2016/60;

considerato che:

- in data 13 luglio 2017 è stata pubblicata la sentenza n. 3450/2017 del Consiglio di Stato di contenuto sfavorevole all'Agenzia che respinge l'appello presentato con conseguente onere dell'ATERSIR di riammettere la società esclusa [REDACTED];
- con deliberazione CAMB/2016/54 del 27 luglio 2017 il Consiglio d'Ambito deliberava di promuovere innanzi al Consiglio di Stato il rimedio della richiesta di chiarimenti attraverso il giudizio di ottemperanza di cui all'art. 112, c. 5, D.Lgs. 104/2010 s.m.i. per ottenere un intervento chiarificatore del supremo Giudice amministrativo;
- con sentenza del Consiglio di Stato sez. V n. 5433 del 2017 il ricorso proposto dall'Agenzia veniva dichiarato inammissibile con compensazione delle spese;
- in data 17 maggio 2017, è stato presentato dai Professori Aldo Sandulli e Giuseppe Piperata il preventivo per la definizione del ricorso in oggetto che prevedono una spesa di € 35.000/00 oltre a rimborso forfettario spese generali pari al 15%, CPA 4%, IVA 22% e ritenuta d'acconto 20% modificato il 05 dicembre 2017 in € 34.750,00 più cassa e IVA oltre a rimborsi forfettari, contributo unificato e spese esenti ex art. 15 D.P.R. 633/72;

ritenuto pertanto necessario impegnare la spesa di € 34.750,00 oltre al rimborso forfettario spese generali 15% pari a 5.212,50, alla Cassa Previdenza Avvocati 4% pari a € 1.598,50 e ad Iva per € 9.143,42 per un totale complessivo di € 50.704,42 oltre al contributo unificato pari a € 300,00 e a spese esenti ex art. 15 D.P.R. 633/72 pari a € 66,42 a favore degli Studi legali dei Professori Aldo Sandulli e Giuseppe Piperata;

visto il Regolamento di contabilità adottato con determinazione n. 8 del 5 marzo 2012 e lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 del 14 maggio 2012;

visto l'art. 183, comma 9 del T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL.;

dato atto inoltre che, come disposto dall'art. 151, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente competente;

ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

visto il bilancio di previsione pluriennale 2017-2019, approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 15 del 15.03.2017 e successive variazioni:

D E T E R M I N A

1. di impegnare per le ragioni evidenziate in premessa a saldo della definizione del citato ricorso a favore degli Avv. Prof Aldo Sandulli, con studio in via Fulcieri Paulucci de' Calboli, 9 – 00195 Roma e Giuseppe Piperata, con studio in Galleria Guglielmo Marconi, 1 – 40122 Bologna, la somma di € 34.750,00 oltre al rimborso forfettario spese generali 15% pari a 5.212,50, alla Cassa Previdenza Avvocati 4% pari a € 1.598,50 e ad Iva per € 9.143,42 per un totale complessivo di € 50.704,42, imputandola al codice di bilancio 01 11 1, macro aggregato 03 "Acquisto di beni e servizi", capitolo 103052/02 "Spese per prestazioni di servizio giuridico economico" dell'annualità 2017 del Bilancio di previsione pluriennale 2017-2019 che reca la necessaria capienza ;
2. di impegnare per il contributo unificato una spesa pari a € 300,00 e per spese esenti ex art. 15 D.P.R. 633/72 una spesa pari a € 66,42 per un totale complessivo di € 366,42 al codice di bilancio 01 11 1, macro aggregato 10 "Altre spese correnti", capitolo 108020/00 "Oneri da contenzioso" dell'annualità 2017 del Bilancio di previsione pluriennale 2017-2019 che reca la necessaria capienza;
3. di liquidare le spese sopra indicata a seguito di presentazione di fattura elettronica;
4. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

Bologna, 6 dicembre 2017

IL DIRETTORE
Ing. Vito Belladonna
(documento firmato digitalmente)

Allegato alla determinazione n. 181 del 6 dicembre 2017

Oggetto: Impegno di spesa per saldo definizione del Ricorso in appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 163/2017 del TAR Emilia Romagna -Bologna sul ricorso promosso contro Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) per ottenere l'annullamento, previa sospensione e/o adozione della misura cautelare ritenuta più idonea del provvedimento PG/AT/2016/0005492 del 1/9/2016 e del provvedimento PG/AT/2016/0005636 del 7/9/2016 inerenti l'attivazione dell'istituto del soccorso istruttorio e del conseguente provvedimento di esclusione; nonché del conseguente Giudizio di ottemperanza, a favore dei Professori Aldo Sandulli e Giuseppe Piperata

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 183 comma 7 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMP. N. 267/1/2017 del 6 dicembre 2017 per € 50.704,42, imputandola al codice di bilancio 01 11 1, macro aggregato 03 "Acquisto di beni e servizi", capitolo 103052/02 "Spese per prestazioni di servizio giuridico economico" dell'annualità 2017 del Bilancio di previsione pluriennale 2017-2019 che reca la necessaria capienza a favore dei Professori Aldo Sandulli e Giuseppe Piperata;

IMP. N.268/1/2017 del 6 dicembre 2017 € 366,42 al codice di bilancio 01 11 1, macro aggregato 10 "Altre spese correnti", capitolo 108020/00 "Oneri da contenzioso" dell'annualità 2017 del Bilancio di previsione pluriennale 2017-2019 che reca la necessaria capienza a favore dei Professori Aldo Sandulli e Giuseppe Piperata;

Il Direttore
in qualità di responsabile ad interim
dell'Area Amministrazione e
Supporto alla Regolazione
Ing. Vito Belladonna
(documento firmato digitalmente)

Bologna, 6 dicembre 2017

